

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1073 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2016

relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa i requisiti di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati *over-the-counter* («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo su base continuativa.
- (3) Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America (USA) siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione effettive su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come mercati designati per contratti alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.
- (4) I mercati designati per contratti sono borse di commercio che operano sotto la vigilanza regolamentare della commissione per le negoziazioni dei *future* su materie prime, la *Commodity Futures Trading Commission* (di seguito «CFTC»), ai sensi della sezione 5 della legge sulle borse delle materie prime, la *Commodity Exchange Act* (di seguito «CEA»), 7 USC 7. I requisiti giuridicamente vincolanti per i mercati designati per contratti autorizzati negli USA sono contenuti nella CEA che, insieme ai regolamenti della CFTC, determina il quadro giuridico per il funzionamento di tali mercati. La parte 38 dei regolamenti della CFTC precisa i requisiti per operare come borsa di commercio e stabilisce 23 principi fondamentali (*core principles*) che devono essere rispettati dai mercati designati per contratti nella fase iniziale e su base continuativa. I regolamenti prevedono che i mercati designati per contratti gestiscano un sistema di negoziazione, che nel quadro della CEA, indica un sistema multilaterale nell'ambito del quale i partecipanti possono eseguire operazioni in base a regole non discrezionali. I mercati designati per contratti devono consentire ai membri di accedere in maniera equa ai loro mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati in modo non discriminatorio. Inoltre i regolamenti della CFTC prevedono per i mercati designati per contratti requisiti organizzativi per quanto riguarda la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, gli accordi di negoziazione, di compensazione e di regolamento, le regole per la quotazione e il controllo della conformità. Ai sensi del principio fondamentale 2

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1).